



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “GIULIO RIVA”

Via Carso,10 – 21047 Saronno (VA) Tel. 02/96703088-96703815 – Fax 02/9609391

<http://www.itisriva.gov.it> – e-mail: segreteria@itisriva.gov.it

C.M. VATF020006 (corso diurno) - VATF02050G (corso serale)

Corsi Diurni: CHIMICA - ELETTROTECNICA - INFORMATICA - MECCANICA - ENERGIA

Corsi Serali: ELETTROTECNICA - MECCANICA

REGOLAMENTO APPLICAZIONE DIVIETO DI FUMO

Riferimenti normativi

- Art. 32 della Costituzione;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584;
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, c. 20;
- Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1 c. 189-191;
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 51 (Accordo Stato-Regioni 24 luglio 2003 e D.P.C.M. 23 dicembre 2003 - Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2004);
- D.L. 12 settembre 2013 n. 104 conv. L. 8 novembre 2013 n. 128, art. 4;
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (art. 18, c. 1 lett. f; art. 19, c. 1, lett. a; art. 20, c. 2, lett. b); art. 64, c. 1; art. 223 ss; art. 235 ss);
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995;
- Circolare Ministero Sanità 28 marzo 2001, n. 4;
- Legge. 24 novembre 1981, n. 689.

Spazi soggetti al divieto di fumo

In base alle disposizioni sopracitate è stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali e nelle aree aperte ed esterne di pertinenza dell’Istituto.

In tutti i luoghi dove vige il divieto sono apposti cartelli con la scritta “Vietato fumare”. Nei luoghi di accesso e in quelli di particolare evidenza sono apposti cartelli che, oltre alla scritta predetta, riportano i riferimenti normativi relativi alla prescrizione di legge, le sanzioni applicabili e l’indicazione dei soggetti preposti alla vigilanza e alla contestazione delle infrazioni.

Soggetti preposti al controllo

I responsabili dell’applicazione del divieto di fumo sono individuati con atto formale del Dirigente Scolastico e il loro nominativo è riportato sugli appositi cartelli di divieto di fumo.

I compiti dei responsabili:

- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi in cui vige il divieto;
- Vigilare sull’osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle violazioni e verbalizzarle. A tal fine si dovrà porre particolare attenzione alla sorveglianza/vigilanza durante gli intervalli anche nelle aree aperte ed esterne di pertinenza dell’Istituto.

I responsabili designati ricevono da parte del Dirigente Scolastico un incarico che non può essere rifiutato e restano in carica fino al ricevimento di una revoca formale.

Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita nomina da esibire, su richiesta del trasgressore e in caso di contestazione immediata dell'infrazione al divieto di fumo, unitamente ad un valido documento di riconoscimento.

Contestazione e notifica

La violazione al divieto di fumo deve essere notificata immediatamente attraverso la consegna di una copia del verbale. Se ciò non è possibile, andrà notificata al trasgressore entro trenta giorni tramite raccomandata A/R a cura dell'Istituto.

Le violazioni al divieto di fumo devono essere notificate utilizzando esclusivamente la modulistica fornita dall'amministrazione ed attuando le procedure riportate nel presente regolamento.

È fatto divieto ai responsabili preposti all'applicazione del divieto di fumo la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Entro trenta giorni dalla contestazione e/o dalla notifica l'interessato può far pervenire al Prefetto uno scritto difensivo e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Sanzioni

I trasgressori al divieto di fumo sono soggetti, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa, al pagamento di una sanzione amministrativa da 27,50 a 275 euro.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età.

La Legge 20 novembre 2008 n. 689 ammette, entro sessanta giorni dalla contestazione o, se questa non vi è stata, dalla notifica degli estremi della violazione, il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o al doppio della sanzione minima se più conveniente. Dal momento che il doppio della sanzione costituisce trattamento più favorevole, il pagamento in misura ridotta da corrispondere entro sessanta giorni è di 55 euro o di 110 euro in presenza delle situazioni di cui sopra.

Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare entro sessanta giorni la somma di 440 euro.

La violazione del divieto di fumo commessa dal personale scolastico è sanzionabile anche in base alle norme disciplinari in vigore.

La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione anche nella valutazione del comportamento.

Pagamento sanzioni

Il pagamento della sanzione amministrativa da parte del trasgressore può essere effettuato:

- In banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo - Istituto scolastico - Verbale N.del);
- Alla Tesoreria provinciale competente per territorio;
- Negli Uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento all'Istituto, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.